CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO A PERSONALE ESTERNO ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO

(ART. 7, COMMA 6, D. LGS. 165/2001 e ss.mm.ii.)

L'anno 2026 il giorno 27 del mese di ottobre in Catanzaro

fra

il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, C.F. 97026980793, P.I. 02157060795 con sede in Germaneto, Viale Europa – Campus "S.Venuta"- 88100 Catanzaro, rappresentato dal Direttore di Dipartimento, Prof. Giuseppe Chiarella a ciò debitamente autorizzato, di seguito indicato come "Committente"

e

la **Sig.ra Liliana Vero**, nata a il e residente a in via , C.F. qui di seguito indicata come "Prestatore"

Il "**Committente**" e il "**Prestatore**" singolarmente "**Parte**" e congiuntamente "**Parti**"

PREMESSO

A) che il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro intende conferire un incarico di lavoro autonomo di tipo occasionale da destinare al supporto e monitoraggio e archiviazione dei dati dei fabbisogni della cattedra di Ginecologia e Ostetricia;
B) che per lo svolgimento della predetta attività il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro ha preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
C) che la Sig.ra Liliana Vero è risultata vincitrice della procedura di valutazione comparativa indetta dal Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro con D.D. n. 31 del 12.06.2026;
D) che le prestazioni richieste non rientrano nei compiti istituzionali contrattualmente definiti di lavoratore dipendente e rientrano nell'oggetto della propria attività professionale a carattere non abituale;

PRESO ATTO

1) delle disposizioni normative illustrate dall'art. 7 comma 6 del D.lgs n.165/2001 e ss.mm.ii;
2) delle linee guida previste dal "*Regolamento per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo a personale esterno all'Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro*" adottato con D.R. n.877 del 21.07.2020;

VERIFICATO

Omissis

che non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse ostative alla stipula del presente contratto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente contratto.

Art. 2

Con la presente scrittura privata si affida alla Sig.ra Liliana Vero l'incarico avente ad oggetto la seguente prestazione: "*supporto e monitoraggio e archiviazione dei dati dei fabbisogni della cattedra di Ginecologia e Ostetricia*".
La prestazione dovrà svolgersi in regime di lavoro autonomo, ovvero in assoluta autonomia operativa senza vincoli di orario e senza dover sottostare ad alcun potere gerarchico e/o disciplinare da parte del Committente. Nell'espletamento dell'attività, il Prestatore opererà con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico assunto, facendo uso appropriato della sua professionalità la quale non sarà, in alcun modo, limitata da parte del Committente.

Art. 3

Il presente accordo decorre dalla data di pubblicazione degli estremi dell'atto sul sito web dell'Ateneo di cui all'art. 15 D. lgs n. 33/2013, per la durata di dodici mesi (12 mesi).
Da tale data si determineranno anche gli effetti per l'esecuzione degli adempimenti derivanti dal contratto (comunicazioni preventive per pluriefficacia, ecc).

Gli effetti economici, e dunque gli obblighi di remunerazione da parte del Committente, inizieranno a decorrere dalla data di pubblicazione degli estremi dell'atto sul sito web dell'Ateneo di cui all'art. 15 D. lgs n. 33/2013, per la durata di dodici mesi (12 mesi).

Art. 4

Per la suddetta attività al Prestatore è riconosciuto l'importo di Euro 20.000,00 (in lettere Euro ventimila/00) più oneri a carico dell'ente.
La retribuzione sarà corrisposta su presentazione di una relazione avente ad oggetto l'attività svolta sottoscritta dal docente titolare dei fondi sui quali andrà a gravare l'incarico, previa verifica, da parte dello stesso, della regolarità della prestazione oggetto del contratto, con la possibilità di erogare al Prestatore degli acconti, da conguagliare reciprocamente a liquidazione definitiva della retribuzione.

Art. 5

Omissis

Il Committente si riserva la facoltà di interrompere l'incarico a proprio insindacabile giudizio, qualora ravvisi, da parte del Prestatore, eventuali violazioni al presente contratto o alle disposizioni regolamentari in vigore presso l'Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro. In tale evenienza il Committente si impegna a versare al Prestatore la quota parte dell'importo relativo alla documentazione e/o all'attività fino a quel momento prodotta. Da parte sua, innanzi a tale

circostanza, il Prestatore si impegna a non avanzare alcuna ulteriore pretesa nei riguardi del Committente.

Art. 6

Il Prestatore accetta e si impegna ad osservare e rispettare tutte le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, nonché le ulteriori disposizioni regolamentari in vigore presso l'Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro ed altresì a comunicare tempestivamente al Committente l'eventuale insorgenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse che si pongano come ostative alla prosecuzione del rapporto contrattuale.
La violazione da parte del Prestatore degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, così come delle disposizioni regolamentari in vigore presso l'Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, sarà considerata come grave inadempimento e determinerà la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013.

Art. 7

Ai fini previdenziali si precisa quanto segue:
i) il collaboratore dichiara di non essere tenuto a nessuna altra forma obbligatoria di contribuzione previdenziale;
ii) ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 c. 26 L. 335/95 il reddito di cui al presente rapporto è soggetto a contribuzione previdenziale nella misura di legge sul totale dei compensi erogati;
iii) tale contributo è posto per due terzi a carico del committente e per un terzo a carico del collaboratore;
iv) il committente effettuerà il versamento dell'intero importo relativo al contributo entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso stesso;
Si fa comunque rinvio alla L. 335/95 nonché al Decreto del Ministero Lavoro 2/5/96 n. 281.

Art. 8

L'importo di cui all'art. 4 del presente contratto andrà a gravare sui fondi del progetto VENTURELLA 2 "PROGETTO DI RICERCA MERCK SERONO KGAA DAL TITOLO "PERIOSTIN A NEW NON IVANSIVE PARAMETER FOR EVALUATING…."

Art. 9

Per quanto non contemplato nel presente contratto si rinvia al disposto degli art. 2222 e seguenti del codice civile e al comma 3 dell'art. 409 c.p.c.
Per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero eventualmente insorge tra le Parti, dall'esecuzione ed interpretazione del presente contratto, si rinvia a quanto previsto dalla Legge 183/2010. Resta inteso che, Foro competente - in caso di controversie - sarà quello di Catanzaro, rinunziando espressamente le Parti alla competenza di qualsiasi altra sede.

Omissis

Art. 10

Resta inteso che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento delle informazioni personali, i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Il titolare del trattamento è l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, tratta i Vostri dati in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, come meglio descritto nell'informativa estesa reperibile presso la sede dell'Università, e consultabile anche sul sito istituzionale: http://web.unicz.it. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile all'indirizzo di posta elettronica: dpo@unicz.it.

Firma anche per presa visione dell'informativa estesa.

Catanzaro, lì 27/10/2026

Il Prestatore
Sig.ra Liliana Vero

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993.

In ossequio al dettato normativo previsto dalla Legge n.190/2013 e dal D. lgs n. 33/2013 si rinvia al link di seguito riportato per i richiami al codice di comportamento e ai doveri dei prestatori e/o collaboratori (http://www.unicz.it/avcp_DOC/Piano_corruz_programma_trasp.pdf).

Letto, confermato e sottoscritto.
Catanzaro, lì 27/10/2026

Il Prestatore
Sig.ra Liliana Vero

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993.

Il Direttore di Dipartimento
Prof. Giuseppe Chiarella

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti dichiarano di aver letto le clausole ed i patti contenuti negli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del presente contratto e di approvarli specificatamente.

Letto, confermato e sottoscritto.
Catanzaro, lì 27/10/2026

Il Prestatore
Sig.ra Liliana Vero

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993.

Il Direttore di Dipartimento
Prof. Giuseppe Chiarella

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993.